



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DELIBERAZIONE 27 / 2026 avente oggetto: APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) DEL COMUNE DI NOCETO.

con profilo archivistico: VI-01, 2025 / 7

IMPRONTE

90EE6A961B6E797A8301FC05576060E2E2B4D26DD9E076D5D2D4A6763D9582AA81669CB0B244CA75
5C978F620307E8DB0731207A535D7152F0538A4709764376
DEL_DELI_C_27_2026.odt

IMPRONTE

518A3A3DCD5F72ECF091755CE0282D7FF51F5E1946850F5F349432D60CF9CFCFD02B86727D572D69
846183A2C569F1DCE10A8927A20F31FB42A8B49EF7E42C12
ZAC_N Norme di Attuazione.pdf

IMPRONTE

5E69813685344BF5F99F10F0B61556BCF868350EA0C86B4896EBE68306F4F4183FF0D5944A82BFFBC
EDF80509A28C59E020FEC543FBF8BE52C26274B57FBEA79
ZAC_T_1.pdf

IMPRONTE

BA2608ADDB758C4178377DC588784BA7772BB93D2E2218A382E0B4DD9FD658A390AD631BD87DAA6
A948F87C5F7E0AC18AC64FFD898346C06484F1B189B8DEEEF
ZAC_T_6.pdf

IMPRONTE

1CA1A16E37C87EC50A875B605DFB3E9DD3C07A827F8210A9F58C106FECCD26831979CC0B5A47640
D6889C70377B4BD783865233254037EC0B80EE465FEB650D6
ZAC_T_3.pdf

IMPRONTE

C58E58A785802262019D81066AEB2BBF710E5E888D30A658873CFBB847AE4E22F9804B5683CE47A99
88636CF862181C5DE40B906F019B8069006EE62CF45B656
ZAC_T_4.pdf

IMPRONTE

B0CB0F515F0489D252A0D9764ACAA5D744B9E5915A52A2730D2B4D7F34E5B122D1766FBA4044E176
66DC735EC4BB39DCCF71B04370B8F68C2D32831DCE60A9F8
ZAC_T_5.pdf

IMPRONTE

6BEF7B1445941D4E3264899C304D5CA9C32DD2EAF6317C5FD253873531E9CEDC4BD7EF9FE5E1F2E
4D981C9B96B21D71412ED807FA250EC8610ED8DAAA90229BB
ZAC_R Relazione Illustrativa.pdf

IMPRONTE
0E27E40C33336408D2722AB94675A52B88EEE7118DA6696812F0695C0F28552BD0AB70A0CEE22E664
47ED5E5CBDD8F083DCACCCC02ED9EDB609F52F9A9DBC3EC
ZAC_T_2.pdf

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 30/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) DEL COMUNE DI NOCETO

L'anno 2026 addì 30 del mese di luglio alle ore **19:30** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:15, si è riunito il Consiglio Comunale.

In proseguimento di seduta risultano presenti:

MARCHINETTI MANUEL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BOGGIANI DANIELA	CONSIGLIERE ANZIANO - VICE PRESIDENTE CONSIGLIO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
TEDESCHI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
FAROLDI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
PEVERI LUIGI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
BATTIONI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCCHERI ERMANNO	CONSIGLIERE	Assente
COLLA MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
STEFANINI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente
MASSARI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
TIVOLI MANUELA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, Dott. CORRADINI FABRIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARCHINETTI MANUEL, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

La deliberazione consta di ALLEGATI

Allegati:

ZAC R – Relazione Illustrativa

ZAC N – Norme di attuazione

ZAC T1 Classificazione del territorio comunale

ZAC T2 Classificazione del territorio comunale

ZAC T3 Classificazione del territorio comunale

ZAC T4 Classificazione del territorio comunale

ZAC T5 Classificazione del territorio comunale

ZAC T6 Classificazione del territorio comunale



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) DEL COMUNE DI NOCETO

In proseguimento di seduta

Consiglieri presenti n. 11 (undici), compreso il Sindaco, tutti in presenza;

Consiglieri assenti n. 6 (sei): - **Cons. Peveri Luigi Filippo – TUTTO il Gruppo di Opposizione: Cons. Zuccheri Ermanno - Cons. Colla Margherita (assente giustificata) – Cons. Stefanini Stefania (assente giustificata) – Cons. Massari Marco – Cons. Tivoli Manuela (assente giustificata)**

Scrutatori NON nominati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge 199 del 30 dicembre 2025 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (GU Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42/L);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2025 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2026-2028 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/1/2026 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

[Marchinetti]: Passiamo al **punto 4** all'ordine del giorno **“APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) DEL COMUNE DI NOCETO.”**

La parola all'assessore Maini.

[Maini]: Come per il punto precedente prima abbiamo sentito l'esposizione e anche questo è una presa d'atto della necessità di avere le soglie acustiche in tutto il territorio. Sono tutti e tre documenti che viaggiano in parallelo che sono parte della intera strumentazione urbanistica

[Marchinetti]: Bene, grazie Assessore Maini. Se non ci sono altri interventi sul punto 4 lo mettiamo ai voti.

Mettiamo ai voti il punto 4 all'ordine del giorno. Chi vota a favore? 11 favorevoli. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi vota a favore? 11 favorevoli. Grazie.

Salutiamo e ringraziamo gli architetti Pagliettini e Ceci.

TERMINATA la discussione al riguardo:

=====

Vista:

- la Legge 21 dicembre 2017 n. 24, recante *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*, con cui la Regione Emilia Romagna ha approvato il nuovo testo che andrà a governare ed a gestire i processi di trasformazione del territorio e la pianificazione territoriale ed urbanistica;

Richiamati inoltre i contenuti delle seguenti normative settoriali a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., avente ad oggetto *“Legge Quadro sull'inquinamento acustico”*, che stabilisce i principi generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, demandando alle Regioni l'elaborazione di una specifica normativa di riferimento;

- Legge Regionale 9 Maggio 2001 n. 15 e s.m.i., recante *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*, la quale stabilisce che, per l'applicazione dei valori previsti dall'articolo 2 comma 1 della Legge n. 447/1995, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee (Zonizzazione Acustica Comunale);

- la D.G.R.E.R. 2053/2001 con la quale vengono fissati *“Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/2001”*;

Dato atto che:

- la Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) costituisce uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri atti di pianificazione urbanistica vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione;

- Il Comune di Noceto, in applicazione alle normative settoriali qui sopra richiamate, ha a suo tempo provveduto alla predisposizione della Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.), approvata mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2006 e successivamente assoggettata a varianti approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2013 e n. 9 del 30/01/2017;

- il Comune di Noceto con atto di Consiglio Comunale n° 19 del 07/06/2025 ha approvato il Regolamento Comunale per la Disciplina delle attività rumorose temporanee;

Richiamata la delibera consiliare n. 35 del 13/09/2025, con la quale è stata adottata la Zonizzazione Acustica (Z.A.C.) del Comune di Noceto ai sensi della L.R. n. 15/2001 e s.m.i.;

Richiamato il *“Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con delibera consiliare n. 29 del 24/07/2025 e adeguato al parere motivato espresso dal Comitato Urbanistico di Area Vasta in data 12/06/2026, sottoposto ad approvazione consiliare, ai sensi comma 6) art. 46 della LR n. 24 del 21/12/2017;*



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Considerato che:

- sono stati esplicitati gli obblighi legati alla pubblicità dell'adozione del suddetto strumento di pianificazione settoriale, mediante pubblicazione del relativo avviso di deposito all'Albo Pretorio Comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna N° 266 del 22/10/2025;

- durante il periodo di deposito degli elaborati non sono pervenute osservazioni, all'Amministrazione Comunale di Noceto, da parte di soggetti interessati;

- in data 07/04/2026 con nota prot n. 5634 è pervenuto il parere favorevole di Arpa, nel quale si evidenzia che: *"al punto 3.5 della relazione illustrativa sono elencate diverse situazioni di potenziale conflitto, dovute al contatto tra zone con classi acustiche con differenze superiori a 5dB(A), visti i contenuti della Norme di attuazione, più precisamente all'art. 4.3 – Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica, si raccomanda la predisposizione di una campagna di monitoraggio acustico finalizzata alla verifica della sussistenza di situazioni di conflitto, per definire l'eventuale necessità di predisposizione di un piano comunale di risanamento acustico"*;

Dato atto che pur in assenza di osservazioni dirette agli atti adottati, gli elaborati costituenti la ZAC assumono le ricadute derivanti dall'allineamento con le modifiche del PUG a seguito del recepimento delle prescrizioni del CUAV;

Visti pertanto gli elaborati tecnici e normativi inerenti la nuova Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) del Comune di Noceto, aggiornati dall'Arch. Pagliettini a nome e per conto dell'ATI aggiudicataria dell'incarico in questione, acquisiti agli atti con Prot. n. 12073 del 22/07/2026 e costituiti dalla seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione:

- ZAC_R "Relazione illustrativa";
- ZAC_N "Norme di attuazione";
- ZAC_T (1,2,3,4,5,6) "Classificazione del territorio comunale";

Rilevato, che in merito al parere di Arpa, sulla raccomandazione circa la "predisposizione di una campagna di monitoraggio acustico finalizzata alla verifica della sussistenza di situazioni di conflitto, per definire l'eventuale necessità di predisposizione di un Piano Comunale di risanamento acustico", di evidenziare quanto segue:

- ai sensi dell'art. Art. 2, comma 4, della L.R.15/2001 smi: "All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- ai sensi dell'art.5, comma 1, della citata L.R. "I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

- non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
- si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla [lett. g\) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995](#)";

- la DGR AMB01/1739 (Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"), evidenzia come l'obiettivo della ZAC sia, tra gli altri, quello di verificare le situazioni di eventuale conflitto. La verifica e monitoraggio dell'eventuale esistenza o meno di tali situazioni, attraverso la misurazione dei reali livelli sonori, è attività che il Comune svolge in modo indipendente dal Piano che ha rilevato tali potenziali conflitti, provvedendo, nel caso, alla predisposizione di eventuali Piani di Risanamento Acustico.

Verificata la coerenza dei suddetti elaborati con i contenuti del "Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con delibera consiliare n. 29 del 24/07/2025 e adeguato al parere motivato espresso dal Comitato Urbanistico di Area Vasta in data 12/06/2026, sottoposto ad approvazione consiliare, ai sensi comma 6) art. 46 della LR n. 24 del 21/12/2017;

Visti:

- il verbale della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio espresso in data 23/07/2026;
- il verbale della 1° Commissione consiliare Urbanistica Ambiente e Territorio in data 27/07/2026;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

VISTI:

- la Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995;
- la L.R. 15/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2035/2001;
- la L.R. 24/2017;
- il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;

Ritenuto di procedere, pertanto, all'approvazione della Zonizzazione Acustica Comunale Z.A.C. del Comune di Noceto;

Dato atto dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri, formulati ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, smi, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 11 voti UNANIMI e favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) **Di approvare**, per tutto quanto esposto in premessa, la Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) del Comune di Noceto, composta dagli elaborati sotto elencati, pervenuti al protocollo 12703 in data 22/07/2026 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ZAC_R “Relazione illustrativa”;
- ZAC_N “Norme di attuazione”;
- ZAC_T (1,2,3,4,5,6) “Classificazione del territorio comunale”;

2) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio Edilizia Territorio ed Ambiente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compreso la pubblicazione sul sito del Comune di Noceto;

3) **Di pubblicare**, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.vo n. 33/2013 e s.m., il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separate votazione, con n. 11 voti UNANIMI e favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

4) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARCHINETTI MANUEL

II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF

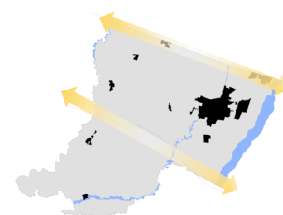
Dott. CORRADINI FABRIZIO



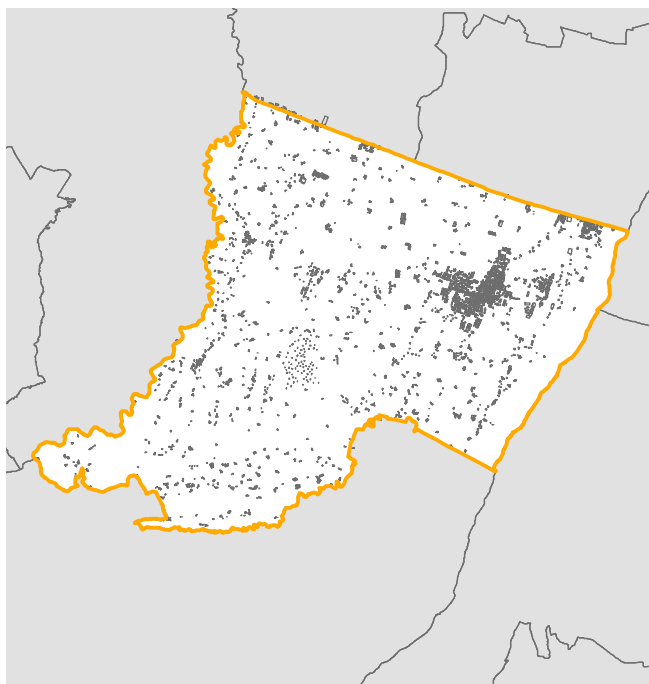
Comune di Noceto

P.U.G.

Piano Urbanistico Generale



ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE



ZAC_R

Relazione illustrativa

Sindaco Fabio Fecci

**Assessore
all'Urbanistica** Giovanna Maini

**Ufficio di
Piano** *(Responsabile del procedimento)*
ing. Edoardo Sicilia
*(Garante della comunicazione
e della partecipazione)*
geom. Angelo Zoppi

geom. Raffaella Pindari
geom. Ombretta Armani
reg. Gianluca Ancorati
dott. Aldo Mercadanti

Progettisti incaricati

arch. Luca Pagliettini
arch. Fabio Ceci
dott. urb. Alex Massari
Engeo srl
geol. Luca Calzolari
dott. urb. Andrea Panzavolta
arch. Denis Aldedja

Consulenti collaboratori

arch. Elisa Cantone
arch. Raffaella Gambino
Dott.ssa in arch. Marta De Leo
Dott.ssa Urb. Daniela Olzi
arch. Beatrice Salati
arch. Martina Zucconi
Sistema srls



INDICE

Premessa	2
1. Inquadramento normativo	3
1.1 La legislazione nazionale.....	3
1.2 I provvedimenti regionali.....	3
2. Aspetti metodologici	5
3. Classificazione acustica.....	7
3.1 Lo stato di fatto	7
3.2 Stato di progetto	9
3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto	10
3.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.....	11
3.5 Situazioni di conflitto	12
3.6 Aree per manifestazioni temporanee.....	15



Premessa

Il comune di Noceto, adeguandosi alla più recente legislazione regionale, si sta dotando del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 30 della LR 21 dicembre 2017, n. 24.

La presente classificazione acustica, elaborata parallelamente alla redazione del PUG, è stata elaborata con riferimento alla versione del PUG presentata per l'adozione.

La classificazione acustica vigente costituisce riferimento per la presente revisione generale.



1. Inquadramento normativo

1.1 La legislazione nazionale

La classificazione del territorio comunale in zone, alle quali attribuire limiti massimi di livelli sonori, è stata introdotta dal DPCM 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*, che ha tentato di realizzare una disciplina (transitoria) di carattere organico, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. In relazione alla classificazione acustica il decreto stabiliva le sei classi in cui suddividere il territorio e i “valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento”.

Il 25 ottobre 1995 è stata emanata la *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* n. 447, che ribadisce l'obbligo per i comuni di dotarsi di questo strumento e ne perfeziona le modalità di applicazione. In particolare affida alle regioni il compito di definire con legge *“i criteri in base ai quali i comuni ... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”* e i *“poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ...”* (art. 4, comma1).

La nuova legge ha introdotto nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo: i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, la cui determinazione è stata però rinviata ad un successivo decreto.

Occorre ricordare infatti che la legge quadro è impostata come legge programmatica, in quanto rinvia una serie di determinazioni alla emanazione di decreti attuativi.

Il DPCM 14/11/97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* è appunto un provvedimento attuativo che ribadisce le definizioni delle classi acustiche introdotte dal DPCM 1/3/91 e determina i valori limite di emissione ed immissione e i valori di attenzione e di qualità. Inoltre, per le infrastrutture dei trasporti, stabilisce una specie di deroga rispetto ai limiti della zonizzazione acustica generale e demanda ai relativi decreti attuativi sia l'estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, sia i valori limite di immissione raggiungibili all'interno delle stesse fasce, che sostanzialmente funzioneranno “in sovrapposizione”, rispetto alla classificazione acustica.

Con il DPR 18/11/98 n. 459 sono state stabilite le dimensioni e le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie mentre è stato necessario attendere più a lungo perché fosse emanato il decreto attuativo relativo alle infrastrutture stradali.

Il DPR 30/03/2004 n.142, *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”*, è infatti entrato in vigore il 16/06/2004.

1.2 I provvedimenti regionali

La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alle disposizioni dell'art.4 della L. 447/95 con l'emanazione della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”* (successivamente modificata con L.R. n. 38/2001 e L.R. n. 31/2002).

In particolare, relativamente alla classificazione acustica, la legge regionale:

- ha definito i rapporti con la strumentazione urbanistica;
- ha stabilito i tempi e le procedure di approvazione;
- ha precisato, diversamente dalla legge nazionale, che gli scostamenti del livello sonoro maggiore di 5 dbA tra aree contigue non possono essere ammessi all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;
- ha demandato alla Giunta Regionale il compito di fissare i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale.



Con deliberazione n. 2053 del 9 ottobre 2001 la Giunta Regionale ha provveduto all'emanazione dei *"Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 ..."* che hanno costituito il principale riferimento metodologico di questo lavoro, anche se riferiti alla precedente legislazione urbanistica regionale.

Tali Criteri sono finalizzati alla classificazione acustica dello stato di fatto e dello stato di progetto, nonché alla classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto e definiscono modalità per il superamento dei conflitti generati dallo scarto di più di una classe acustica tra unità territoriali omogenee confinanti all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile.



2. Aspetti metodologici

Con riferimento ai Criteri Regionali (DGR 2053/2001) il procedimento di classificazione acustica del territorio comunale necessita delle seguenti fasi:

- individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzate attraverso la valutazione degli usi reali, delle tipologie edilizie, delle infrastrutture stradali esistenti e della possibilità, data dalla strumentazione urbanistica, di realizzare mix funzionali urbani, compatibili con la residenza.
- individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzabili o soggette a trasformazione urbanistica attraverso la valutazione delle loro potenzialità urbanistiche e funzionali (usi ammessi, capacità insediativa, assetto urbanistico);
- delimitazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto attraverso la classificazione delle strade esistenti (sulla base del Codice della Strada) e di progetto che interessano le aree urbanizzate ed urbanizzabili;
- attribuzione delle classi acustiche sulla base degli elementi sopra riportati;
- evidenziazione delle criticità all'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzabili derivanti da situazioni di scostamento di più di una classe acustica tra aree contigue;

In termini generali la classificazione acustica delle diverse aree consiste nell'attribuire ad ogni porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente destinazione d'uso, una delle sei classi individuate dalla normativa nazionale, che si riportano di seguito:

Tabella A: classificazione del territorio comunale – Allegata al DPCM 14/11/97

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.



Per ognuna delle classi, lo stesso decreto fissa i seguenti valori limite di emissione, valori assoluti di immissione e valori di qualità.

Classi	v.l. di emissione		v.l.a. di immissione		v. di qualità	
	Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

In base ai criteri regionali per l'attribuzione della classificazione acustica è necessario assumere un quadro conoscitivo distinto tra stato di fatto (uso reale del suolo per il territorio urbanizzato) e stato di progetto (destinazione d'uso del suolo per il territorio urbanizzabile), attraverso il quale procedere alla individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) a cui andranno attribuite le diverse classi acustiche.

Va anche tenuto presente che, come si è già accennato, la strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza ma tali da influenzare le valutazioni sulla classificazione acustica.



3. Classificazione acustica

3.1 Lo stato di fatto

Per “stato di fatto” si intende, con riferimento ai criteri regionali, l’assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dagli strumenti urbanistici vigenti ad ulteriori sostanziali trasformazioni, tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche. In altri termini vanno individuate “quelle parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico si intendono sostanzialmente attuate”. Inoltre si considerano attuate le aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo.

Precisando tuttavia, che la strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza che possono comportare modifiche significative rispetto allo stato di fatto pur senza configurarsi come ambiti di progetto.

Per la comprensione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali del territorio sono state utilizzate le analisi del “Quadro Conoscitivo”, sviluppate per la formazione del PUG.

In particolare ai fini della presente elaborazione sono state utilizzate le seguenti analisi:

- caratteristiche del sistema insediativo (Analisi caratteri morfologici, Altezze e densità fondiarie)
- attrezzature e spazi pubblici;
- sistema della mobilità;
- stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente

Le informazioni non sono risultate del tutto sufficienti ai fini della classificazione acustica ed è stato pertanto necessario effettuare specifici sopralluoghi.

Inoltre per quanto riguarda lo stato di attuazione delle previsioni di piano, che concorre a completare il quadro di conoscenza delle aree urbanizzate, sono state acquisite dall’ufficio tecnico comunale informazioni relative alle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento.

3.1.1 - Attribuzione diretta delle classi acustiche

Le disposizioni regionali consentono di giungere in modo diretto alla attribuzione delle classi acustiche per alcune tipologie di zone con caratterizzazione funzionale chiaramente definita: scuole (classe I), agricole (classe III), aree commerciali e per pubblici esercizi (classe IV), aree prevalentemente artigianali/industriali (classe V) e aree esclusivamente artigianali/industriali (classe VI).

Va inoltre precisato che, in coerenza con la metodologia regionale, sono state inserite come esistenti le aree che sono in corso di attuazione o che presentano il piano attuativo approvato.

Fanno eccezione le aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi presentati ai sensi dell’art.4 della LUR nel corso della fase transitoria della Legge, per i quali è prevista la decadenza, nel caso in cui non venga data attuazione, attraverso la realizzazione degli interventi, entro i termini fissati dalla convenzione. Questi PUA sono stati indicati “di progetto”.

Nel territorio comunale di Noceto sono state possibili le seguenti attribuzioni:

Classe I – Aree particolarmente protette

In questa classe acustica sono state incluse le seguenti attrezzature scolastiche localizzate nel capoluogo:

- Asilo nido e scuola dell’infanzia “Bosco incantato”



- Scuola dell'infanzia parrocchiale
- Scuola dell'infanzia "Bruno Munari"
- Scuola primaria "Renzo Pezzani"
- Scuola secondaria di I grado "Biagio Pelacani"

e, localizzate a Borghetto:

- Scuola dell'infanzia "Don Luigi Faraboli"
- Scuola primaria "Lidia e Maria Aimi"

La classe I è stata attribuita anche alla "Zona B – Tutela ambientale generale" definita dal Piano Territoriale del Parco Fluviale del Taro (la tutela agricolo-ambientale è stata inserita in classe III)

Nel territorio comunale non sono state rilevate aree di interesse storico architettonico da sottoporre a particolare tutela acustica.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Nel comune di Noceto le attività commerciali sono prevalentemente "di vicinato" quindi considerate compatibili con il tessuto residenziale. La classe IV è stata assegnata direttamente alle aree che il PUG classifica in modo specifico definendole "tessuti produttivi multifunzionali", prevalentemente occupate da attività commerciali esistenti, delle quali due localizzate a Ponte Taro e tre localizzate a Noceto.

Inoltre, nel capoluogo, in coerenza con l'impostazione della zonizzazione precedente, si sono mantenute in classe IV alcune aree interne alle zone industriali destinate a verde pubblico e a verde privato e all'area del depuratore, e lungo la via Emilia sono state inserite in questa classe alcune attività in parte ricadenti nella fascia di classe IV prospiciente la strada.

Classe V – Aree prevalentemente produttive

Sono state comprese in questa classe acustica:

- le zone individuate nel PUG come "tessuti prevalentemente artigianali/industriali" localizzate:
 - a nord e ad est del capoluogo e, con dimensione più contenuta, a sud.
 - nelle frazioni di Sanguinaro e di Cella, presenti con dimensioni contenute
- le attività esistenti nel territorio rurale normate nel PUG attraverso la "Schedatura del patrimonio edilizio sparso" che comprendono sia attività industriali (metalmeccaniche, lavorazione materie plastiche, ecc.) sia attività connesse con l'agricoltura (zootecnia intensiva, stagionatura formaggi, ecc.)
- le attività produttive esistenti all'interno del Parco del Taro, definite "opere incongrue" dal PUG
- Le aree oggetto di attività estrattiva inserite nel PAE vigente. Essendo attività temporanee, vengono evidenziate in quanto al termine dell'attività il comune dovrà provvedere a variare la classificazione acustica

Ambiti rurali

In coerenza alle disposizioni regionali le aree agricole sono state poste in classe III, compresa la "zona C - Tutela agricolo-ambientale" definita dal Piano Territoriale del Parco Fluviale del Taro.

Sempre in classe III sono stati posti i nuclei sparsi in territorio agricolo riconosciuti dal PUG come "Insediamenti annucleati in territorio rurale".



3.1.2 - Attribuzione delle classi II, III e IV nel territorio urbanizzato.

Secondo le disposizioni regionali, per l'attribuzione di queste classi, occorre considerare tre parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di attività commerciali;
- la densità di attività produttive.

Per l'applicazione della metodologia regionale risultano necessari analisi e dati quantitativi disaggregati relativi a popolazione, attività commerciali e produttive attualmente non disponibili con la necessaria disaggregazione, per cui si è ritenuto opportuno riconfermare le classi attribuite alle UTO dalla classificazione acustica vigente, previa verifica delle variazioni d'uso avvenute nel frattempo.

Relativamente al capoluogo il Piano di Classificazione Acustica vigente attribuiva la classe II esclusivamente al quadrante sud-ovest (introducendo poi le necessarie fasce prospicienti le strade) e la classe III al resto delle zone prevalentemente residenziali. Va detto che in tale quadrante, se si eccettuano alcune attività localizzate lungo le strade che lo delimitano ad est e a nord, che ricadono nelle fasce stradali, si è insediata solamente della residenza. Ne deriva che, considerando la mancanza di attività commerciali e produttive e la bassa densità abitativa (vedi tav. QC.SF3.2 Altezze e densità fondiari del PUG) l'attribuzione della classe II risulta corretta.

Va precisato che la propaggine all'estremo sud del quadrante risulta fortemente influenzata da una grossa industria per cui è stata inserita in classe III.

Le altre parti urbane sono più articolate ed hanno una maggiore commistione di usi, comunque compatibili con la residenza, per cui si è ritenuto corretto confermarvi la classe III come detto in precedenza.

Anche per i centri frazionali si è ritenuto corretto confermare la classe III stabilita dal PCA vigente.

In generale si è ritenuto che, nelle aree urbane marginali e nelle frazioni più piccole, laddove l'edificazione si attesta quasi esclusivamente sulla viabilità comunale e/o provinciale, nonché ferroviaria, nel caso di "Stazione" e per la commistione con la zona agricola, la classe più idonea fosse appunto la III.

Lo stesso dicasi di Pontetaro, in quanto fortemente influenzato dalla viabilità (via Emilia, A14, casello autostradale) e con presenza di attività all'interno della zona residenziale.

3.2 Stato di progetto

La metodologia regionale prevede di evidenziare le aree sottoposte a trasformazione dallo strumento urbanistico, indicando la classe acustica derivante dall'applicazione delle norme di piano anziché quella derivante dallo stato di fatto. Questo permette di verificare che gli interventi previsti siano coerenti con la situazione esistente nel contesto ma non vengono messe in evidenza eventuali criticità dello stato di fatto soprattutto in caso di interventi di riqualificazione.

Le nuove disposizioni urbanistiche regionali (LR n°24 del 21 dicembre 2017), tese in particolare ad evitare il continuo consumo di suolo da parte degli usi urbani, impongono scelte progettuali rivolte più alla trasformazione del tessuto esistente che alla nuova edificazione.

Gli interventi di trasformazione vengono individuati tramite campitura lineare sovrapposta allo stato di fatto. Tali interventi riguardano sostanzialmente interventi ad uso residenziale o interventi ad uso produttivo.



Nella maggior parte dei casi si è ritenuto corretto confermare la classe acustico già prevista dallo stato di fatto, ossia:

- interventi ad uso residenziale in area residenziale in classe II: conferma classe II;
- interventi ad uso residenziale in area residenziale in classe III: conferma classe III;
- interventi ad uso residenziale in area residenziale limitrofa ad infrastrutture di trasporto: conferma ed eventuale estensione classe IV;
- interventi ad uso produttivo compresi tra aree produttive in classe V: conferma classe V

Inoltre la classe IV è stata indicata laddove, in un contesto di classe III è previsto il cambio d'uso di attività produttive esistenti.

La stessa metodologia è stata applicata alle aree, espressamente delimitate, oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con convenzione già sottoscritta (alla data di adozione delle Norme del PUC), soggette al regime transitorio definito all'art. 4 della LR 24/2017, le quali, nel caso non venga loro data attuazione attraverso la realizzazione degli interventi entro i termini fissati dalla convenzione stessa, sono da considerarsi ad ogni effetto come "aree bianche", relativamente alle quali l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a ridefinire la destinazione e disciplina urbanistica con conseguente ridefinizione della classe acustica.

3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

Come già espresso in premessa, le infrastrutture per la viabilità veicolare sono regolamentate dal DPR 30/03/2004 n.142, che stabilisce, tra l'altro, l'estensione delle fasce di pertinenza e i valori limite che le infrastrutture dovranno rispettare all'interno delle stesse fasce che, sostanzialmente, funzioneranno "in sovrapposizione" rispetto alla classificazione acustica.

Per la definizione delle classi da attribuire alle aree prospicienti le strade nella zonizzazione acustica occorre invece fare riferimento al punto 4 della Direttiva Regionale (emanata in assenza del DPR 142/04).

Viabilità veicolare

In coerenza ai criteri regionali, per la viabilità esistente sono state fatte le seguenti valutazioni:

- Autostrada A15, corrispondente al tipo "A" del D.Lgs. 285/92: comporta la collocazione in classe IV, per un'ampiezza di 50 ml, delle aree ad esso prospiciente;
- Strada statale n.9 (Via Emilia), Strada Statale n.357 come risultante dalla realizzazione della tangenziale di Noceto e Strada Provinciale n.120 (non presente nella "Classificazione delle strade provinciali" effettuata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n 346 dell'11 aprile 2002 in quanto realizzata successivamente): corrispondenti al tipo "C" del D.Lgs. 285/92: comportano la collocazione in classe IV, per un'ampiezza di 50 ml, delle aree ad esse prospicienti;
- Strada Provinciale n.93 (di Costamezzana) corrispondente al tipo "F" del D.Lgs. 285/92: il tipo "F" comporterebbe la collocazione in classe III, per un'ampiezza di 50 ml, delle aree ad essa prospicienti.

Infatti i criteri regionali stabiliscono che appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade "riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D" del D.Lgs. 285/92 e che "appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ..." , riconducibili ai tipi E ed F del D.Lgs. 285/92. Da qui la possibile collocazione in classe III della fascia di tutela.

Tuttavia questa strada non può essere definita "di quartiere" e neppure "di scorrimento tra quartieri", avendo essa la funzione di collegare i centri dei Comuni della Provincia. Pertanto, sotto l'aspetto della classificazione acustica, può essere inserita tra quelle che prevedono la classe IV nelle aree loro prospicienti.



- Strada locale Via Ponte Taro; in coerenza con la classificazione acustica vigente si ripropone una fascia di 30 metri di classe IV in quanto si tratta di una strada molto utilizzata per evitare il centro urbano di Pontetaro da chi arriva dal comune di Parma.
- altre strade, tutte appartenenti al tipo "F" del D.Lgs. 285/92: alle aree prospicienti quelle con caratteristiche di strade di collegamento tra i centri abitati e di attraversamento urbano è stata attribuita la classe III, sempre per una fascia di ml 50, mentre a quelle prospicienti strade di distribuzione interna è stata attribuita la classe II.

Va inoltre ricordato che le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

3.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

Con l'entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" è diventato possibile completare il quadro delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, a lungo limitato a quelle delle infrastrutture ferroviarie in base al D.P.R. 18/11/98 n. 459.

L'inserimento delle suddette fasce si attua attraverso la sovrapposizione delle stesse alla zonizzazione acustica fin qui descritta. Questo comporta che le aree poste in prossimità delle infrastrutture di trasporto hanno due classificazioni: una dipendente dalla infrastruttura confinante, in cui sono fissati i limiti per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa; un'altra dipendente dalle funzioni esistenti o stabilite dal PRG, in cui sono fissati i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti nel territorio.

Viabilità veicolare (DPR 30/03/2004 n.142)

Per la definizione delle fasce di pertinenza il DPR 142/04 fa riferimento alla classificazione delle strade come definita dal D.Lgs.285/92 e s.m.i., introducendo alcune precisazioni e distinguendo tra "strade esistenti ed assimilabili" e "strade di nuova realizzazione". Inoltre introduce una distinzione tra le strade di tipo C e D, suddividendole ulteriormente in "a" e "b".

Dalla "Classificazione delle strade provinciali" effettuata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n 346 dell'11 aprile 2002 risulta che nel Comune di Noceto non sono presenti strade provinciali di tipo B, C e D.

Pertanto sulle tavole della classificazione acustica sono riportate esclusivamente le fasce di pertinenza relative a:

- tipo A: Autostrada A15
- tipo Cb: Via Emilia (SS9), SS347 nella versione nuova (compreso attacco con Autostrada) e il tratto di pedemontana (SP120) che collega la SS347 con la tangenziale di Collecchio.

Strade esistenti ed assimilabili

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (ml)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)	50	40	65	55
Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)	50	40	65	55
E ed F	30	conformi alla classificazione acustica			

* per le scuole vale solo il limite diurno

**Viabilità ferroviaria (DPR 18/11/98 n.459)**

Per la definizione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie si fa riferimento al DPR 459/98, che dispone per le infrastrutture esistenti a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato una fascia territoriali di pertinenza della larghezza di 250 m suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B.

La tabella seguente riporta i limiti applicabili.

Ferrovie esistenti

Ampiezza fascia di pertinenza acustica (ml)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
100 (fascia A)	50	40	70	60
150 (fascia B)	50	40	65	55

** per le scuole vale solo il limite diurno*

3.5 Situazioni di conflitto

Dalla classificazione acustica sopradescritta emergono talune limitate situazioni di conflitto, cioè ambiti territoriali in cui si verifica la contiguità tra aree aventi livelli sonori ammessi con differenze tra l'una e l'altra superiori a 5 dbA. La normativa regionale stabilisce che tali situazioni non sono ammissibili ed occorre quindi superarle attraverso l'attuazione di piani di risanamento, o con la modifica della pianificazione urbanistica delle zone interessate o con l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche. E' utile comunque precisare che queste si configurano spesso come situazioni di conflitto "teoriche" dovute, per lo più, al presunto livello sonoro di attività economiche (industrie, commercio, artigianato, uffici, ecc.); successivamente all'approvazione della classificazione acustica occorrerà quindi verificare specificatamente le effettive condizioni di criticità.

Occorre anche precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 4° della L.R. 15/2001 e s.m., le situazioni di conflitto sono tali all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione. Pertanto non si considerano conflittuali le contiguità tra aree produttive (classe V) e aree rurali (classe III). Analogamente non si considera conflittuale l'accostamento tra la classe I della zona B - Tutela ambientale generale, del Parco del Taro e la classe III della zona C - Tutela agricola ambientale e la classe IV della fascia autostradale.

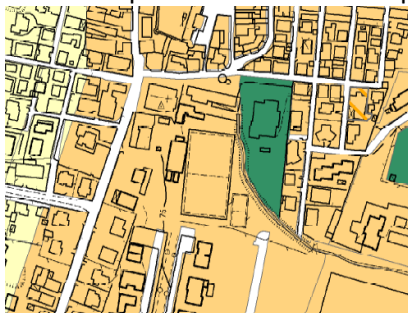
Ciò premesso si rilevano le seguenti situazioni conflittuali puntuali, la cui localizzazione è individuata nelle planimetrie che seguono:

1 – la classe I degli istituti scolastici e la classe III del contesto.

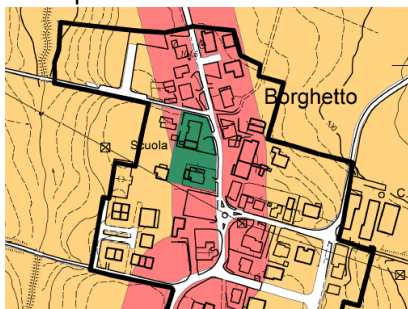
La scuola dell'infanzia 'B. Munari', la scuola primaria 'R. Pezzani' e la scuola secondaria di I grado 'B. Pelacani' sono inserite in un'ampia area pubblica destinata ad attività sportive, compreso il palazzetto dello sport, quindi di classe III. Considerando le ampie aree di pertinenza e gli orari in cui si svolgono le attività più rumorose, potrebbe trattarsi di una criticità solo apparente.



La scuola dell'infanzia Parrocchiale è adiacente al complesso parrocchiale ed anche in questo caso la criticità potrebbe essere solo apparente.

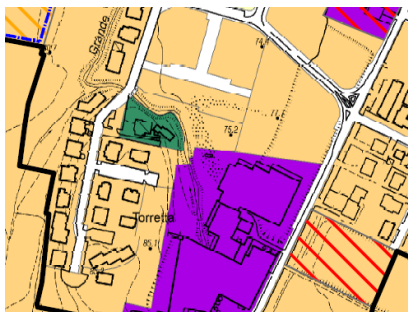


Nella frazione di Borghetto la scuola dell'Infanzia 'Don L. Faraboli' e la scuola primaria 'L. e M. Aimi' presentano una criticità derivante dalla presenza della classe IV della SP 93.



2 – La classe I dell'asilo nido 'Collina dei conigli' e:

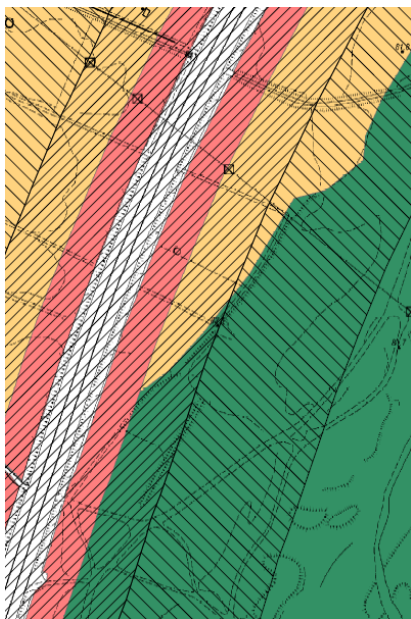
- la classe III del contesto
- la classe V di un'attività produttiva esistente la cui area di pertinenza dista solamente 10 metri dall'area scolastica. Inoltre tale attività contrasta anche con la classe III del contesto.



3 – La classe I della zona B (Tutela ambientale generale) del Parco del Taro e

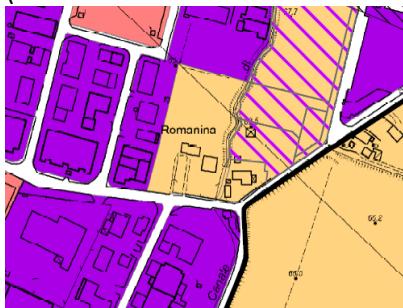
- la classe III della zona C (Tutela agricolo ambientale)
- la classe IV della fascia autostradale.

Si rappresenta uno stralcio esemplificativo: il conflitto riguarda l'intero parco.

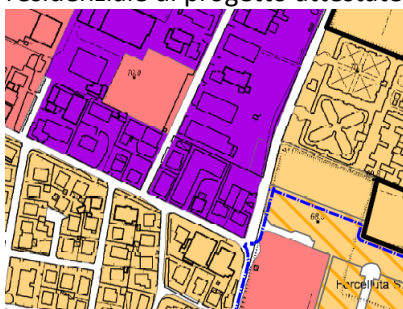


4 - La classe III delle aree residenziali e la classe V delle attività produttive.

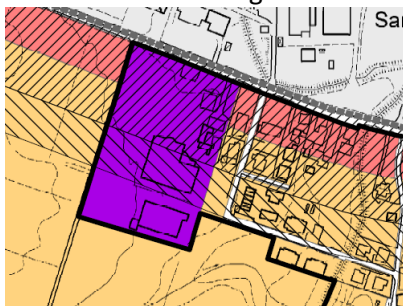
Area in via Romanina, nel capoluogo, adiacente a zone produttive sia esistenti sia di progetto (conferma di classificazioni del RUE vigente).



Nel capoluogo, area residenziale attestata su viale Papa Giovanni XXIII, cimitero e area residenziale di progetto attestate su via Trieste, e area produttiva compresa tra le strade citate

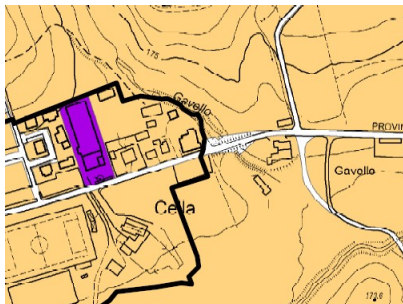


Nella frazione di Sanguinaro





Nella frazione di Cella



5 - Classe V di aree produttive definite dal PUG come “opere incongrue”, e classe III della zona di tutela agricolo-ambientale del parco. che costituiscono una criticità appunto in quanto ricadenti nel Parco del Taro.

Area adiacente alla via Emilia



Area adiacente all'Autostrada attestata su via Gandiolo



3.6 Aree per manifestazioni temporanee

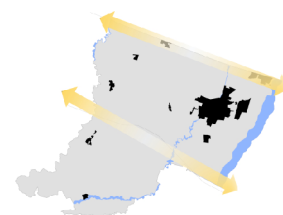
Le aree per le manifestazioni temporanee sono descritte e normate dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 13/05/25 al quale si rimanda.



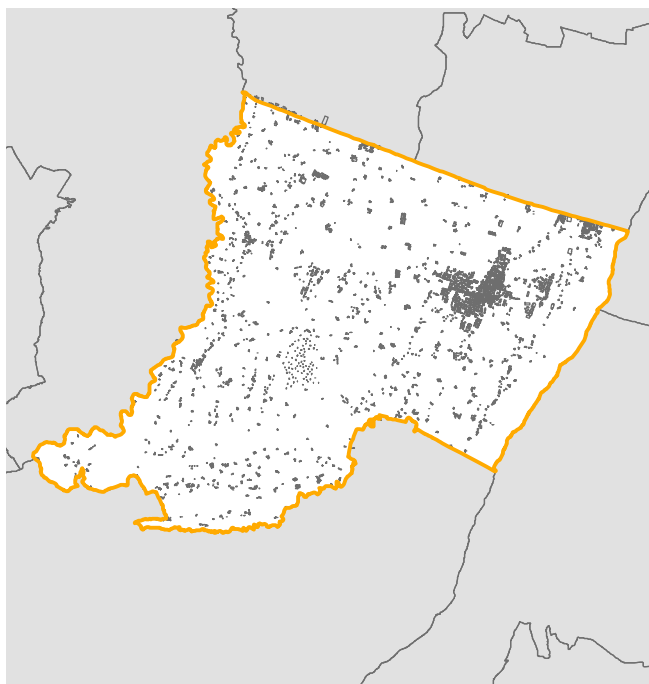
Comune di Noceto

P.U.G.

Piano Urbanistico Generale



ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE



ZAC_N

Norme tecniche di attuazione

Sindaco Fabio Fecci

**Assessore
all'Urbanistica** Giovanna Maini

**Ufficio di
Piano** *(Responsabile del procedimento)*
ing. Edoardo Sicilia
*(Garante della comunicazione
e della partecipazione)*
geom. Angelo Zoppi

geom. Raffaella Pindari
geom. Ombretta Armani
reg. Gianluca Ancorati
dott. Aldo Mercadanti

Progettisti incaricati

arch. Luca Pagliettini
arch. Fabio Ceci
dott. urb. Alex Massari
Engeo srl
geol. Luca Calzolari
dott. urb. Andrea Panzavolta
arch. Denis Aldedja

Consulenti collaboratori

arch. Elisa Cantone
arch. Raffaella Gambino
Dott.ssa in arch. Marta De Leo
Dott.ssa Urb. Daniela Olzi
arch. Beatrice Salati
arch. Martina Zucconi
Sistema srls



INDICE

Art. 1 - Classificazione acustica del territorio comunale.....	2
Art. 2 – Unità Territoriali Omogenee	2
Art. 3 – Aree particolari	3
Art. 3.1 - Aree di cava	3
Art. 3.2 - Aree militari	3
Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali.....	3
Art. 3.4 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie.....	5
Art. 3.5 - Aree adibite a manifestazioni temporanee.....	5
Art. 4 – Limiti acustici	5
Art. 4.1 – Limiti di zona	5
Art. 4.2 – Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	6
Art. 4.3 – Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.....	7
Art. 5 – Trasformazioni territoriali	7
Art. 5.1 – Piani urbanistici attuativi.....	7
Art. 5.2 – Progettazione delle infrastrutture di trasporto.....	8
Art. 5.3 – Disposizioni in materia di impatto acustico.....	8
Art. 5.4 – Disposizioni in materia di clima acustico.....	9
Art. 6 – Provvedimenti amministrativi e sanzioni.....	10
Art. 7 – Modifiche alla classificazione acustica.....	10
Art. 8 – Documentazione di previsione di impatto acustico.....	11
Art. 9 – Documentazione di valutazione previsionale di clima acustico	11
Art. 10 – Realizzazione delle opere di protezione passiva	12
Art. 11 – Prescrizioni tecniche relative ai requisiti acustici passivi	12



Art. 1 - Classificazione acustica del territorio comunale

Il Comune di Noceto ai sensi dell'art 6 della L. n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha suddiviso il territorio comunale in aree omogenee sulla base della classificazione emanata dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

Art. 2 – Unità Territoriali Omogenee

Le sei classi omogenee stabilite da citato decreto con riferimento alla L.R. n. 15 del 09/05/2001 ed alla Del. G.R. n. 2053 del 09/10/2001 sono:

- CLASSE I: Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
- CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali. Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- CLASSE III: Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- CLASSE IV: Aree di intensa attività umana. Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V: Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali. Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.



Art. 3 – Aree particolari

Art. 3.1 - Aree di cava

L'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo. Si esercita all'interno degli ambiti estrattivi, come individuati dal Piano Comunale delle Attività Estrattive vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i..

Al di fuori di tali ambiti può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente alle strade di servizio per il collegamento delle cave con la viabilità pubblica.

Gli ambiti estrattivi devono essere inseriti alla Classe V; si tratta di una classificazione temporanea vigente a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PUG.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione acustica temporanea della Classe V e viene stabilita la classe acustica sulla base del tipo di ripristino.

Art. 3.2 - Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la L. n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L. 24/12/1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PUG.

Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il Decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.



Tab. 1 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 2 – Strade esistenti e assimilabili

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Nelle tavole della zonizzazione acustica sono riportate le fasce delle aree di pertinenza delle infrastrutture stradali come da Decreto.



Per tutte le altre strade, classificate come E ed F, nelle fasce di pertinenza di 30 metri stabilite dal Decreto, si applicano i seguenti limiti:

- se le fasce ricadono in classe II e III: 60 dBA diurno e 50 dBA notturno
- se le fasce ricadono in classe IV: 65 dBA diurno e 55 dBA notturno.

Art. 3.4 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459 che definisce: *"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h*
- *nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".*

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Art. 3.5 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

Nelle aree in cui sono previste manifestazioni temporanee (vedi par. 3.6 relazione ZAC), in occasione delle manifestazioni temporanee stesse si farà riferimento alla d.G.R. 1197/2020 e alla deliberazione del C.C. n. 19 del 13/05/2025.

Art. 4 – Limiti acustici

Art. 4.1 – Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della L. 447/95:

1. valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
2. valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
3. i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;



4. valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
5. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Tabella 2: Valori limite di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3: Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4: Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITÀ' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 4.2 – Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".



I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel successivo Art. 11 delle presenti norme tecniche e dal D.P.C.M. del 05/12/1997.

Per le scuole, i limiti massimi di zona s'intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 4.3 – Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per Unità Territoriali Omogenee definita sulla base delle destinazioni d'uso.

In relazione a tale classificazione s'individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

1. Situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
2. Situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento; in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore; in caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto 3.
3. Situazioni di incompatibilità: Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 5 – Trasformazioni territoriali

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 5.1 – Piani urbanistici attuativi

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:



1. all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
2. nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
3. qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

1. attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della L. 26/10/1995 n. 447.
2. attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

Art. 5.2 – Progettazione delle infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Art. 5.3 – Disposizioni in materia di impatto acustico

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della L. 26/10/1995 n. 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".



La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

1. opere soggette a procedura di V.I.A. o a procedura di verifica (screening);
2. attività estrattive;
3. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
4. strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lvo. n. 285 del 30/04/1992;
5. discoteche;
6. circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
7. impianti sportivi o ricreativi;
8. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

9. di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
10. dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente n. 9;
11. di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui sopra sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione d'impatto acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai dell'art.2 della L. 26.10.1995, n. 447.

Art. 5.4 – Disposizioni in materia di clima acustico

E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamenti:

1. scuole e asili nido;



2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali. (di consistenza e cubatura da definire a cura del comune) prossimi alle opere di cui al precedente art. 5.3 delle presenti Norme.

La valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali è presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa della improcedibilità della domanda.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite d'immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai sensi dell'art.2 della L. 26/10/1995, n. 447.

Art. 6 – Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile d'emissione sonora, supera i valori limiti di cui al precedente Art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione d'impatto acustico o di previsione di clima acustico, nei casi previsti dai precedenti art. 5.3 e 5.4, si provvede con atto notificato a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla richiesta comunale comporta il diniego del provvedimento, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Per ogni altra valutazione si rimanda a quanto previsto in merito alle sanzioni della L. 447/95 e L.R. 15/01.

Art. 7 – Modifiche alla classificazione acustica

Le modifiche alla zonizzazione acustica comunale devono rispettare la procedura descritta dalla Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni; in particolare:

"la classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni; entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni; il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute ed acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile



1995 n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni le trasmette alla Provincia per gli adempimenti finalizzati a risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini".

Art. 8 – Documentazione di previsione di impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico, nei casi previsti dal precedente art. 5.3, redatta ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, dovrà essere conforme ai criteri regionali (d.G.R. 673/2004) e dovrà almeno contenere:

1. indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, con specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
2. descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
3. valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
4. analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente ed i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
5. valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
6. localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
7. individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio;
8. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio delle sorgenti etc.);
9. valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime

Art. 9 – Documentazione di valutazione previsionale di clima acustico

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dal precedente art. 5.4, redatta ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, dovrà essere conforme ai criteri regionali (d.G.R. 673/2004) e dovrà almeno contenere la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori nonché:

1. descrizione dell'opera in progetto con indicazione di ubicazione e contesto in cui è inserita e specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti;
2. valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto (indicando i modelli previsionali utilizzati);
3. valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, (indicando i modelli previsionali utilizzati);



4. analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui ai punti precedenti ed i limiti di immissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
5. descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione previsti, con informazioni utili a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché il grado di attenuazione previsto presso i ricettori considerati.

Art. 10 – Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici.

Tali opere sono destinate, infatti, alla protezione acustica degli edifici e per la messa in esercizio delle attività produttive e dell'infrastruttura di trasporto che si contrappongono con la salubrità acustica degli edifici medesimi.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente d'acustica, ai sensi dell'Art. 2 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione di opere di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce parte integrante del Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della L. n. 447/1995.

Art. 11 – Prescrizioni tecniche relative ai requisiti acustici passivi

I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono subordinati al rispetto dei limiti fissati nella Tab. B del D.P.C.M. del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 1417/2026 del SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) DEL COMUNE DI NOCETO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Sulla proposta n. 1417/2026 del SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) DEL COMUNE DI NOCETO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(SICILIA EDOARDO)